



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile**

**N. R.G. 4/2021**

Il giudice designato, dott.ssa Francesca Familiari,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.09.2022;

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012, presentata da Bolognesi Adriano, nato ad Ariano nel Polesine (RO) il 08.04.1954 CF BLGDRN54D08A400Z ed Esposito Anna, nata a San Marco Argentano (CS) il 09.01.1954 CF SPSNNA54A49H981V, hanno presentato;

vista la relazione depositata dal professionista con funzione di OCC dott.ssa Maria Oliverio; richiamato tutto quanto osservato nel decreto del 13.7.2022 sulle condizioni di ammissibilità della procedura;

preso atto della regolarità degli adempimenti disposti con il predetto decreto da parte del gestore della crisi, come da documentazione dal medesimo gestore;

viste le integrazioni documentali prodotte;

ritenuta la propria competenza ex art. 9 L. n. 3/2012, poiché il ricorrente risiede nel circondario di questo tribunale;

rilevato che:

- i ricorrenti sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6, comma secondo, lett. a) L n. 3/2012;
- i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3/2012;
- i ricorrenti non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure concorsuali di cui alla citata legge;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, comma secondo e terzo, legge n. 3/12;
- l'istanza comprende l'inventario del patrimonio degli istanti e o, comunque, un elenco dettagliato dei medesimi;
- in base al contenuto della proposta di liquidazione, i predetti pongono a disposizione dei creditori l'immobile sito nel Comune di Trozzano Vercellese (VC), del valore di € 111.250,00, , ciascuno in misura di ½, identificato in catasto fabbricati al foglio 14, p.lla 321, sub. 1-2-3-4 e foglio 10, p.lla 321 del catasto terreni del Comune di Trozzano Vercellese e l'immobile sito in San marco Argentano (CS), di proprietà della sola Bolognesi Anna, in catsto al foglio n. 21, p.lla 575 sub 1-2-3, con terreno identificato al foglio 21, p.lle 82,571,572 e 574, stimati del valore pari ad e 15.00,00;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;
- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai



creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;  
rilevato che il professionista con funzioni di OCC ha indicato in € 600,00 circa mensile la somma necessaria al sostentamento del debitore, oltre ulteriori spese per tributi e medicine, non dettagliatamente indicate;  
ritenuto pertanto dover sottrarre tale somma alla procedura concorsuale, ex art. 14 ter, sesto comma, lett. b) legge n. 3/12;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies L. n. 3/12;

**DICHIARA**

Aperta la procedura di liquidazione dei beni di e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Oliverio perché svolga i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. Legge n. 3/2012;
  - b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  - c) dispone che la domanda (come successivamente integrata) e il presente decreto, siano pubblicati sul sito di questo tribunale;
  - d) ordina, poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto nelle forme di legge, a cura del liquidatore;
  - e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
  - f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, sesto comma, lettera b), L. 3/2012 in € 1.070,00 complessivi mensili (poco più di € 500,00 per ciascun ricorrente) e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter sesto comma L. n. 3/2012;
  - g) dispone che il liquidatore relazioni al giudice ogni sei mesi sull'attività svolta.
- La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 22.09.2022

Il giudice  
dott.ssa Francesca Familiari

